

STATUTO

Articolo 1 **Costituzione-sede-delegazioni**

1. È costituita una Fondazione denominata
“POLO CULTURALE CAI DELLA MONTAGNA
ENTE DEL TERZO SETTORE”,
con sede in Torino, Piazzale Monte dei Cappuccini n. 7.
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
2. Essa potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Polo Culturale CAI - ETS”.
3. L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.
5. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
6. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 **Scopo e attività connesse**

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.
2. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale (legge 28 marzo 2003 n. 53) nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281) (lett. e);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) (lett. f);

- *formazione universitaria e postuniversitaria (lett. g);*
- *ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);*
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);*
- *organizzazione e gestione di attività turistiche montane sostenibili e responsabili, di interesse sociale e culturale (lett. k);*
- *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);*
- *servizi strumentali ad enti del terzo settore per enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lett. m).*

3. Più precisamente, la Fondazione, nell'esercizio delle attività di interesse generale di cui sopra, si prefigge quale scopo la gestione del Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" nonché l'esercizio di eventuali ulteriori attività nobili demandate dal Club Alpino Italiano (Sede Centrale) (tra cui a mero titolo esemplificativo la Biblioteca Nazionale, l'Archivio CISDAE – Centro Studio e Documentazione Alpinismo Extraeuropeo, la Cineteca Centrale), secondo gli indirizzi e le linee di politica culturale assunte dai Fondatori, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni delle Strutture che ne fanno parte, assicurandone al contempo l'autonomia, secondo i principi della buona amministrazione e i criteri di qualità, efficienza, efficacia, responsabilità e trasparenza.

4. La Fondazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 e nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni. Tali attività devono comunque risultare strumentali e secondarie. La loro individuazione deve essere operata dal Consiglio di Amministrazione. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la Fondazione può svolgere le seguenti attività:

- *acquisizione di risorse finanziarie necessarie alla gestione dei beni conferiti e raccolta di fondi finalizzati allo sviluppo delle attività di cui al presente Statuto nonché alla gestione diretta e indiretta delle strutture destinate alla realizzazione e/o presentazione delle proprie attività;*
- *attività di carattere formativo/informativo/culturale, quali la promozione, creazione e/o organizzazione di mostre, seminari, convegni e conferenze, laboratori, spettacoli di intrattenimento, archivi, fiere, festival, progetti e servizi di valorizzazione dei beni culturali, corsi di studio, laboratori didattici, studi e progetti di ricerca, servizi museali, prodotti editoriali, audiovisivi e multimediali, progetti e prodotti di marketing territoriale, rassegne nel campo delle discipline umanistiche, economiche, delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema, del turismo e simili, partecipazione a bandi, call nazionali o internazionali, ad evidenza pubblica e non, premi, concorsi, borse di studio, commissione, produzione e/o acquisizione di opere d'arte e dell'ingegno;*
- *attività di studio, di pubblicazioni, di catalogazione, di digitalizzazione, di restauro di beni culturali con l'istituzione delle necessarie strutture tecniche, didattiche e applicative;*

- relazioni e rapporti operativi, in Italia e all'estero, con musei, fondazioni, centri di istruzione, formazione e ricerca, biblioteche, imprese, istituzioni di carattere pubblico o privato, per la crescita culturale del territorio d'elezione e più in generale nazionale;
- divulgazione con qualsiasi mezzo e modalità, anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione (stampa, mezzi audiovisivi e multimediali, internet), dell'attività della Fondazione, svolgendo pure attività editoriale, letteraria e musicale e curando la pubblicazione e la diffusione di periodici, bollettini di informazione, materiale audiovisivo e multimediale, cataloghi, libri, manifesti e riproduzioni a stampa, nel settore di interesse, con esclusione dei quotidiani;
- incremento del patrimonio attraverso acquisti, depositi, lasciti, donazioni di beni coerenti con il profilo storico e culturale delle raccolte e con le finalità della propria missione;
- la migliore accessibilità e fruizione da parte del pubblico dei beni culturali e delle attività museali, archivistiche e bibliotecarie attraverso l'esposizione permanente o temporanea e la consultazione;
- amministrare e gestire immobili strumentali all'attività perseguita;
- gestire beni e spazi avuti in concessione e/o gestione tramite apposite convenzioni;
- effettuare attività di merchandising e produzione di materiale educativo, artistico, culturale e promozionale inerente all'attività perseguita sempreché non diventi attività prevalente;
- effettuare la somministrazione di alimenti e bevande e gestire attività commerciali negli immobili strumentali agli scopi culturali perseguiti dalla Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire, concorrere alla costituzione nonché partecipare a società di capitali, purché in via strumentale ed accessoria al perseguimento degli scopi istituzionali;
- per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, avvalersi di personale dipendente assunto a tempo determinato, indeterminato, con contratto a tempo parziale nonché nelle altre forme contrattuali ammesse dalla legge, ricorrendone i presupposti e condizioni;
- svolgere ogni attività gestoria e concludere contratti di natura finanziaria, bancaria ed assicurativa funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione.

5. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 3

Destinazione del patrimonio e assenza dello scopo di lucro

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs.117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 4 **Patrimonio**

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal complesso di beni di titolarità dell'Associazione al momento della sua trasformazione, quale risultante dalla perizia di stima allegata al verbale portante la delibera di trasformazione.

Lo stesso potrà essere incrementato da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da incrementi patrimoniali, costituiti da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati.

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del patrimonio, con le erogazioni a vario titolo ricevute, con le entrate derivanti dallo svolgimento delle proprie attività di interesse generale e diverse di cui al precedente articolo, con espressa specificazione che ogni disposizione o elargizione non esplicitamente destinata all'incremento del patrimonio della Fondazione deve essere rivolta al conseguimento degli scopi della Fondazione medesima e/o alla realizzazione di specifiche iniziative o progetti.

La Fondazione può accedere ai finanziamenti specificatamente stanziati da enti ed istituzioni, nazionali e internazionali, nonché ai contributi eventualmente previsti dagli enti regionali e locali.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'investimento del denaro che perviene alla Fondazione nel modo che valuta essere più sicuro e redditizio, anche attraverso operazioni di investimento in grado di generare sia risultati di natura economica sia impatti di carattere sociale ed ambientale.

3. La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

4. Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione, provvedendo ad investire il denaro che perverrà all'Associazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento

prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione e al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

6. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare il Collegio dei Fondatori per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 5

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i termini previsti per il deposito di cui all'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

3. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

4. Al Consiglio di Amministrazione competono gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio, prescritti dal D. Lgs. 117/2017.

5. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, che dovrà essere approvato dal Collegio dei Fondatori nei termini di cui sopra.

Articolo 6

Componenti della Fondazione

I componenti della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;*
- Partecipanti.*

Articolo 7

Fondatori Promotori

1. È Fondatore Promotore il Club Alpino Italiano – Sezione di Torino.

2. Il Club Alpino Italiano (Sede Centrale) potrà assumere di diritto la qualifica di Fondatore Promotore tramite formale comunicazione da inoltrare alla Fondazione entro 24 mesi dal suo riconoscimento giuridico.

3. I Fondatori Promotori hanno la facoltà di ammettere ulteriori Fondatori all'interno dell'organizzazione. In ogni caso, la nomina è efficace con il consenso unanime dei membri del Collegio dei Fondatori.

4. I Fondatori Promotori possono designare persone giuridiche destinate a succeder loro nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto. In ogni caso, la designazione è efficace con il consenso unanime dei membri del Collegio dei Fondatori.

5. Con apposito atto convenzionale i Fondatori potranno destinare alla Fondazione ulteriori risorse finanziarie finalizzate all'incremento del patrimonio della stessa e conferire in uso collezioni, strutture o altri beni, definendone le modalità di utilizzo e gestione.

Articolo 8 Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con servizi di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Fondatori.

2. I Partecipanti possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

4. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Collegio dei Fondatori, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento.

5. Possono essere nominati partecipanti anche le persone giuridiche o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 9 Esclusione e recesso

1. Il Collegio dei Fondatori decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'articolo 2 del presente Statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) trasformazione, fusione e scissione;
- b) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- c) apertura di procedure di liquidazione;

- d) *fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.*
3. *I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.*
4. *I Fondatori Promotori, ovvero le persone giuridiche designate ai sensi dell'articolo 7, secondo comma del presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.*

Articolo 10 **Organi della Fondazione**

1. *Sono organi della Fondazione:*
- a) *il Collegio dei Fondatori;*
 - b) *L'Organo Amministrativo;*
 - c) *la Consulta dei Partecipanti, ove istituita;*
 - d) *il Presidente della Fondazione;*
 - e) *il Comitato Scientifico;*
 - f) *l'Organo di Controllo.*
2. *I componenti degli Organi non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), ad eccezione dei membri dell'Organo di Controllo, ai quali può essere corrisposto un compenso, purché proporzionale all'attività svolta, alle specifiche competenze e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni e pertanto nei limiti di cui all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.*
3. *Le riunioni degli Organi a carattere collegiale si tengono presso la sede della Fondazione e possono validamente svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi dei mezzi di comunicazione, la possibilità dei partecipanti di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, di poter visionare e ricevere la documentazione e di poterne trasmettere.*
4. *Delle sedute degli Organi viene redatto il relativo verbale che, debitamente sottoscritto, viene inserito in appositi libri conservati presso la sede della Fondazione, ove ogni componente degli Organi può prenderne liberamente visione.*
5. *I componenti degli Organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi (ivi compresi gli enti e le società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'Organo.*

Articolo 11 **Il Collegio dei Fondatori**

1. *Il Collegio dei Fondatori è costituito da:*
- a) *il Club Alpino Italiano - Sezione Torino;*

- b) il Club Alpino Italiano (Sede Centrale), laddove si perfezioni quanto indicato al precedente articolo 7.2;
- c) gli ulteriori Fondatori dichiarati tali dal Collegio dei Fondatori con consenso unanime.

Alle riunioni del Collegio è invitato permanente un rappresentante della Consulta dei Partecipanti, ove costituita, nominato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Collegio dei Fondatori approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- b) approvare i regolamenti della Fondazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come designati ai sensi del successivo articolo 13, e procedere alla loro revoca, prima della scadenza del mandato, nei casi previsti dal presente Statuto;
- d) nominare l'Organo di Controllo;
- e) nominare il Comitato Scientifico;
- f) deliberare l'accettazione dei Partecipanti;
- g) deliberare eventuali modifiche statutarie, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) approvare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

3. Il Collegio dei Fondatori è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno sette giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di tre giorni.

4. Il Collegio dei Fondatori si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. La deliberazione relativa allo scioglimento della Fondazione è adottata con il consenso unanime di tutti i membri del Collegio.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, da persona dal medesimo designata.

7. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Articolo 12

Presidente della Fondazione

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dal Collegio dei Fondatori con le modalità di cui al successivo articolo 13, ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione e cura le relazioni con soggetti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno della Fondazione e di singole iniziative.
3. In particolare, spetta al Presidente:
 - predisporre l'ordine del giorno, convocare e presiedere le riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
 - adottare, nei casi di necessità e urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che sottopone, senza indugio, alla ratifica di tale Organo nella prima riunione utile e comunque non oltre 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento;
 - curare il buon andamento complessivo della Fondazione.
4. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vicepresidente ovvero dal Consigliere più anziano.

Articolo 13 **Organo Amministrativo**

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o da sette componenti, di cui
 - il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati secondo quanto previsto al successivo articolo 13.4,
 - due o quattro componenti (a seconda che l'Organo Amministrativo sia formato rispettivamente da cinque o sette membri) verranno nominati dal Collegio dei Fondatori, sulla scorta di un principio di individuazione da parte dei singoli Fondatori in relazione ai contributi da questi complessivamente erogati durante il triennio precedente e conformemente a quanto previsto da apposito Regolamento interno da approvare in conformità a quanto previsto al precedente articolo 11.2.,
 - un componente è nominato dalla Consulta dei Partecipanti, ove costituita o, in mancanza di questa, dal Collegio dei Fondatori secondo le modalità previste al punto che precede.

E' in ogni caso da ritenersi escluso qualsiasi potere di nomina che possa comportare l'assoggettamento alla direzione e coordinamento o il controllo della Fondazione da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di formazioni ed associazioni politiche, di sindacati, di associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, di associazioni di datori di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 117/17, ovvero della disponibilità da parte di questi della maggioranza dei voti da esercitare nelle sedi deputate ad adottare decisioni determinanti ai fini dell'amministrazione e della gestione della Fondazione .

Per il primo triennio di attività della Fondazione, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono individuati per la loro totalità direttamente dal Club Alpino Italiano – Sezione di Torino.

3. I Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e comunque fino a che non siano nominati i nuovi consiglieri. Tutti i componenti sono riconfermabili per una sola volta.

Se durante il mandato vengono meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare d'urgenza il Collegio dei Fondatori affinché provveda alla sostituzione dei mancanti nel rispetto della procedura di cui sopra.

4. La nomina del Presidente e del Vicepresidente della Fondazione spetta rispettivamente ed in alternanza tra loro di triennio in triennio al Presidente del Club Alpino Italiano (Sede Centrale), o da un suo delegato, e dal Presidente del Club Alpino Italiano – Sezione Torino, o da un suo delegato.

L'incarico di tutti i Consiglieri di amministrazione è gratuito, salvo il rimborso delle spese come sopra indicato dall'art. 10.

Il ruolo di componente del Collegio dei Fondatori è incompatibile con quello di componente del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza, di applica l'art. 2382 c.c.

5. Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del bilancio approvati dal Collegio dei Fondatori. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) predisporre il piano strategico triennale da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Fondatori*
- b) approvare il programma culturale annuale predisposto dal Direttore, sentito il parere del Comitato Culturale e Scientifico;*
- c) predisporre i regolamenti della Fondazione da sottoporre al Collegio dei Fondatori per l'approvazione;*
- d) predisporre e approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;*
- e) nominare il Direttore, con votazione a maggioranza assoluta, acquisito il parere del Collegio dei Fondatori;*
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;*
- g) proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;*
- h) proporre al Collegio dei Fondatori lo scioglimento della Fondazione;*
- i) individuare i dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione, definendone le funzioni, i compiti, le responsabilità, la relativa dotazione organica ed i limiti della capacità di spesa.*

6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i componenti, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del

destinatario, inoltrati con almeno tre giorni di preavviso. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con un preavviso di ventiquattro ore.

7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Sessanta giorni prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente invita i Fondatori Promotori a procedere alle designazioni di rispettiva competenza.

9. Qualora uno o più degli Enti designanti non provvedessero alla designazione del consigliere di amministrazione di propria competenza entro 120 giorni dalla richiesta di designazione, il Collegio dei Fondatori provvede alle relative nomine.

Art. 14

Consulta dei Partecipanti

1. La Consulta dei Partecipanti è composta dai soggetti di cui all'articolo 8, che presentano richiesta di adesione alla Fondazione, garantendo l'apporto annuale di contributi, sia sotto forma di erogazioni economiche o utilità finanziarie, sia sotto forma di prestazione di servizi, di valore uguale o superiore alla misura stabilita dal Collegio dei Fondatori. In caso di apporti non in denaro, siano essi in beni o in servizi, la valorizzazione degli stessi è demandata al Collegio dei Fondatori, che si esprime con specifica deliberazione motivata.

2. La delibera di accoglimento della richiesta di adesione da parte del Collegio dei Fondatori conferisce a ciascun Partecipante il diritto di voto nella Consulta dei Partecipanti, nella misura indicata nel presente articolo.

3. Il Collegio dei Fondatori determina periodicamente la misura minima del contributo richiesto ai Partecipanti.

4. Ogni Partecipante interviene alla Consulta dei Partecipanti mediante il proprio legale rappresentante o mediante un proprio delegato munito di delega scritta, nelle forme di legge. Ciascun delegato non può essere titolare di più di due deleghe.

5. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore dei contributi apportati alla Fondazione nell'anno in corso.

6. Le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti cui hanno diritto i Partecipanti presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

7. La convocazione della Consulta dei Partecipanti è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata inviata ai legali rappresentanti dei Partecipanti, almeno quindici giorni prima della data stabilita e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

8. La Consulta dei Partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da altro Consigliere da lui delegato, che nomina un segretario verbalizzante.

9. La Consulta dei Partecipanti è un organo consultivo e può esprimere pareri e formulare proposte per l'attività della Fondazione e per il raggiungimento dei suoi scopi; la Consulta designa a maggioranza assoluta dei suoi membri un

componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto.

Art. 15 Direttore

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore, fissandone compiti, compensi, durata dell'incarico ed il tipo di rapporto collaborativo. Il Direttore è dotato di titoli pertinenti, specifica esperienza e comprovate qualifiche nella gestione di istituti museali o di rilevanti analoghi enti culturali e, in generale, nelle attività statutarie della Fondazione. L'incarico di Direttore è rinnovabile.

2. Il Direttore è a capo della struttura operativa della Fondazione. Compete al Direttore il management della struttura, individuare e proporre i programmi, i progetti ed i piani delle attività della Fondazione, curandone la loro esecuzione negli aspetti organizzativi, culturali, scientifici ed artistici, all'interno del piano strategico triennale approvato dal Collegio dei Fondatori e sulla base dei limiti di budget e degli obiettivi individuati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore svolge ogni altra funzione affidatagli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi.

3. Il Direttore è tenuto a predisporre annualmente il programma culturale della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, a cui risponde del proprio operato.

In tale ambito il Direttore, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Culturale e Scientifico, individua le iniziative culturali, artistiche ed i progetti formativi e speciali utili alla migliore valorizzazione e fruizione da parte del pubblico della Fondazione e dei relativi spazi funzionali.

4. Al Direttore è fatto divieto di svolgere altre attività manageriali, organizzative, di consulenza e prestazione artistica presso altri Enti che possano considerarsi, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, incompatibili con la carica di Direttore della Fondazione.

Art. 16 Comitato Culturale e Scientifico

Il Collegio dei Fondatori nomina un Comitato Scientifico, composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 ad un massimo di 7 ed elegge il suo Presidente, cui competono le convocazioni dell'Organo.

I membri del Comitato Scientifico vengono scelti e nominati dal Collegio dei Fondatori tra personalità di rilievo, nel mondo della cultura, della scienza e dell'arte italiana e straniera.

Il Presidente e il Direttore della Fondazione partecipano alle riunioni Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte e pareri non vincolanti, utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 17

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Organo di Controllo è composto da tre membri, nominati dal Collegio dei Fondatori. Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, il Collegio dei Fondatori provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

2. Ove il Collegio dei Fondatori lo ritenga opportuno, può nominare l'organo di controllo in composizione monocratica: il componente unico dell'Organo di Controllo dovrà in tal caso essere nominato tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

3. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'organo amministrativo.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I membri dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori e al Direttore notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari.

5. I membri dell'Organo di Controllo partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

6. L'Organo di Controllo informa immediatamente il Presidente, il quale è tenuto a darne sollecita comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Fondatori, di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri poteri che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

7. I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

8. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Collegio dei Fondatori nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 18 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 19

Scioglimento

1. Il Collegio dei Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione o su propria iniziativa, con il consenso unanime dei propri componenti delibera lo scioglimento della Fondazione, nonché la procedura di liquidazione, nominando il liquidatore.

2. In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, il patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un altro Ente del Terzo settore scelto dal Collegio dei Fondatori o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

3. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 20

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si richiamano i principi generali del diritto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto per inserzione e deposito.

Torino, lì